



Città metropolitana di Venezia

*Area Mobilità – Servizio gestione e manutenzione rete stradale
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre
Codice Fiscale: 80008840276*

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA’ E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3987 del 14.12.2023 prot. 85122 e successiva integrazione n. 4083 del 19.12.2023 prot. 85852, il dirigente dell’ Area Mobilità – Servizio gestione e manutenzione rete stradale - ha disposto di procedere all’affidamento in concessione del “*servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Venezia*”.

L’individuazione del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), da svolgersi in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 185 del D.Lgs. 36/2023.

Nella presente procedura si applica l’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del predetto Codice.

La durata del procedimento prevista, è pari a 9 mesi dalla data di invio in pubblicazione del bando (ai sensi dell’art. 84, comma 1 del D.Lgs. 36/2023).

Luogo di esecuzione dei lavori: strade di competenza ubicate nel territorio della Città metropolitana di Venezia [codice NUTS: ITH35].

CPV: 90611000-3 servizio di pulizia stradale

Il Responsabile del progetto , ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area Mobilità – Servizio gestione e manutenzione rete stradale della Città metropolitana di Venezia (e-mail nicola.torricella@cittametropolitana.ve.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale Operatore Economico Partecipazione alle gare", reperibile nella sezione "Info & Helpdesk".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del D.Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

- 1) documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
- 2) copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- 1) eventi di "forza maggiore" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
- 2) errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione Contatti Service Desk Pro-Q oppure tramite e-mail da inviare a helpdesk@pro-q.it. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. BANDO DI GARA;
2. DISCIPLINARE DI GARA;
3. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
4. RELAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PEF;
5. ELENCO PREZZI UNITARI;
6. DETERMINAZIONE N. 3987/2023 DEL 14.12.2023 della Città metropolitana di Venezia;
7. DETERMINAZIONE N. 4083/2023 DEL 19.12.2023 della Città metropolitana di Venezia;
8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA;
9. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto in data 18/09/2019 dai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente dell'U.P.I. e dal Presidente dell'A.N.C.I., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
10. MODELLO "DGUE";
11. MODELLO "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE";
12. MODELLO "SCHEDE OFFERTA TECNICA";
13. MODELLO "DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EVENTUALE ACCESSO ALL'OFFERTA TECNICA";
14. MODELLO "AVVALIMENTO"

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del bando di gara nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (cfr. art. 27, commi 1 e 2 del Codice), nella piattaforma telematica di negoziazione della Città metropolitana di Venezia, raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del giorno 19.02.2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma dedicata alle "Comunicazioni di gara", ove inserire "Nuova comunicazione di gara".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti",

visibile anche nel dettaglio di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Città Metropolitana di Venezia non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente concessione è costituito dal servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade provinciali, ai sensi dell'art. 176 e 177 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
2. recupero rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti dell'equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sulla sede stradale;
3. recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, e ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e conseguente smaltimento in base alle vigenti

normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;

4. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli altri Organi di Polizia Stradale, se presente;
5. sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati.
6. Sono inoltre previsti i seguenti servizi a titolo oneroso:
 - 6.1 Recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009;
 - 6.2 Servizio di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate (segnaletica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), lungo la rete viaria di competenza della Città metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche solo CmVE) senza individuazione del soggetto responsabile.

La concessione in questione è una concessione mista ai sensi dell'art. 180, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati presenti nei documenti di gara.

Tabella 1 – Oggetto della concessione

Descrizione concessione servizio	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
<i>Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali</i>	1) Servizio pulizia e bonifica della sede stradale, smaltimento della materia rimossa;	90611000-3 servizio di pulizia stradale	P	€ 260.000,00 (valore stimato per anni tre)
	2) Servizio di recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali e di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate senza individuazione del soggetto responsabile;			€ 45.000,00 (valore stimato per anni tre)
	Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali e di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate senza individuazione del soggetto responsabile;			€ 20.000,00 (valore stimato per anni tre)
Valore complessivo stimato della concessione per anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio				€ 325.000,00
di cui costi della sicurezza				€ 0,00

L'importo complessivo è al netto di IVA.

La Città metropolitana di Venezia ha stimato il costo della manodopera relativo alle prestazioni onerose della concessione in € 27.900,00.

Il contratto applicato per la quantificazione di tale costo è quello del Settore Edile attualmente in essere.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Resta inteso che anche gli oneri ed i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili restano esclusivamente a carico del concessionario.

Il valore presunto della concessione del servizio su specificato è stato calcolato sulla base dello storico delle prestazioni di “pronto intervento” eseguiti dalla Città metropolitana di Venezia nel triennio 2021-2022-2023.

Tale importo è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo al concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte della Città metropolitana di Venezia che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto che potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura (art. 3 del CSA).

Il valore annuale presunto degli interventi per le prestazioni onerose previste all'art. 1 punto 6 del CSA e paragrafo 1 del presente disciplinare di gara “*Recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009; Servizio di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate (segnalatica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), lungo la rete viaria di competenza della Città metropolitana di Venezia senza individuazione del soggetto responsabile*” ammonta ad € 15.000,00 (euro quindicimila/anno) iva esclusa per un importo complessivo triennale pari a € 45.000,00 (euro quarantacinquemila) oltre iva ai sensi di legge e non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare prestazioni fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'operatore economico il minimo garantito.

Ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. n. 50/2016 il servizio non comporta nessun onere economico e finanziario a carico della Città metropolitana di Venezia essendo il corrispettivo per il concessionario costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso”.

Si rinvia alla determina n. 3987 del 14.12.2023 della Città metropolitana di Venezia.

3.1. DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni tre, decorrenti dalla data di consegna del servizio, risultante da apposito verbale di attivazione dei servizi.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Alla scadenza del contratto, nelle more di cui all'art. 120 del D.Lgs: 36/2023, sarà possibile dar corso a un'eventuale proroga necessaria a concludere le procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

E' prevista la facoltà di rinnovo di tre anni, ai sensi dell'art. 179, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, pari a € 305.000,00 e l'opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di recupero carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie di animali e di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate senza individuazione del soggetto responsabile pari a € 20.000,00 Iva esclusa, per un valore complessivo di € 650.000,00 al netto di Iva come da tabella sotto riportata.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'impresa concessionaria del servizio mediante posta elettronica certificata almeno sei (6) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Tabella 2 – Valore globale stimato

Valore complessivo stimato della concessione per anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio	€ 325.000,00
di cui costi della sicurezza	€ 0,00
<i>Valore dell'eventuale rinnovo di anni tre della concessione dei servizi</i>	€ 305.000,00
<i>Valore dell'opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali e di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate senza individuazione del soggetto responsabile per ulteriori anni tre</i>	€ 20.000,00
Importo stimato complessivo ai sensi dell'art. 179, comma 3 del D.Lgs. 36/2023	€ 650.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci (10) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani" in una qualsiasi classe (A, B, C, D, E, F, per numero di abitanti/tonnellate);

c. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 2 bis "produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi".

d. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi", in una qualsiasi classe (A, B, C, D, E, F, per quantità di rifiuti in tonnellate).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale l'operatore è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente procedura almeno pari a € 325.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente procedura (1 gennaio 2021 – 31.12.2023), di almeno n. 3 servizi analoghi *di ripristino e bonifica della sede stradale a seguito incidenti, a favore di Enti locali/Amministrazioni di importo minimo pari a € 40.000,00 per ciascun servizio* oggetto della presente concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di verbali trattati (suddivisi tra Italia ed estero) e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di verbali trattati (suddivisi tra Italia ed estero) e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 1 di cui al punto 6.1 b) deve essere posseduto dall'esecutore;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 2 bis di cui al punto 6.1 c) deve essere posseduto dall'esecutore;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Ambientali alla Cat. 5 di cui al punto 6.1 d) deve essere posseduto dall'esecutore;

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto da raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto della presente concessione di servizi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 1 di cui al punto 6.1 b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 2 bis di cui al punto 6.1 c) deve essere posseduto dal consorziato esecutore;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Ambientali alla Cat. 5 di cui al punto 6.1 d) deve essere posseduto dal consorziato esecutore;

Requisiti di capacità economico finanziaria tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell' art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 del citato Codice dei Contratti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche della Concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di ripristino e più in generale dei luoghi di lavoro. (art. 19 del CSA).

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad **euro 6.500,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'articolo 93 del Codice. Il deposito mediante bonifico bancario deve essere intestato a: Città metropolitana di Venezia, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, pubblicata sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.02.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta mediante la piattaforma telematica, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la piattaforma medesima. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della Piattaforma.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire

eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si veda il paragrafo 1 del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma (Comunicazioni Amministrazione), la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. Con riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "Info & Helpdesk".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si rinvia a quanto stabilito nel presente disciplinare in merito alla domanda di partecipazione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni (5)** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara".

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio di ulteriori **giorni cinque (5)** a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni (5). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- 2) DGUE
- 3) garanzia provvisoria comprensiva della documentazione a comprova della riduzione
- 4) ricevuta di pagamento del contributo ANAC
- 5) *(eventuale)* procura
- 6) *(eventuale)* documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3
- 7) *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4
- 8) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il relativo modello presente tra i documenti di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro **16,00** viene effettuato mediante marca da bollo apposta sul documento *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*.

In caso di operatori economici esteri il pagamento dell'imposta di bollo è assolto con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti ;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna impresa ausiliaria;
- dai progettisti indicati o raggruppati componenti il gruppo di progettazione esecutiva.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non

sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE dell'ausiliaria, a firma di quest'ultima
- 2) la dichiarazione di avvalimento
- 3) il contratto di avvalimento

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce nel *Pannello Richieste tecniche* della piattaforma, l'offerta tecnica contenente quanto segue:

- la "relazione tecnica" strutturata in capitoli corrispondenti ai criteri/sub-criteri di valutazione di tipo discrezionale declinati nella "*Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica*" di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare; detta relazione deve essere redatta secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nella predetta tabella; si precisa che non saranno computati nel numero delle facciate indicate le copertine e gli eventuali sommari e che il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione;
- il modello "*scheda offerta tecnica per i criteri tabellari e quantitativi*";
- il modello "*Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*".
- (in caso di avvalimento premiale) "*contratto di avvalimento*".

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata (Modello *Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) i seguenti documenti:

- 1) l'**Offerta economica** generata automaticamente dal sistema dopo l'inserimento da parte dell'operatore economico dei seguenti elementi:
 - a) in relazione alla sola *prestazione di recupero a titolo oneroso di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali*, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009, **il ribasso** sull'elenco prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA;
 - b) **gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) **il proprio costo della manodopera**;
 - d) **Piano Economico Finanziario** non asseverato di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando il modello "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**" disponibile tra i documenti gara; a titolo esemplificativo andranno elencate le seguenti voci:
 - **RICAVI OPERATIVI:**
 - Servizi di ripristino sicurezza stradale;
 - **COSTI DI GESTIONE:**
 - costo del personale dipendente;
 - Collaborazioni e lavori autonomi;
 - Gestione manutenzione veicolo;
 - Materiali di consumo per pulizia e ripristino strade;
 - Locazioni, spazi, locali;
 - Utenze;
 - Gestione pratiche amministrative;
 - Licenze e manutenzione software;
 - Start up;
 - Oneri di sicurezza;
 - Smaltimento residui incidenti e sversamenti;

- Altri costi di gestione;

- AMMORTAMENTO ANNUO:

- Veicoli;

- Altri ammortamenti;

e) relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF, con motivazioni di mercato e di efficacia che ne dimostrino l'attendibilità ed il realismo nonché indicare nel dettaglio le modalità di calcolo di tutti i costi della manodopera impiegata nella concessione; la relazione dovrà essere contenuta preferibilmente in max 10 facciate di formato A4 e dovrà essere redatta preferibilmente con carattere arial 11 con interlinea singola.

In caso di discordanza tra i valori del PEF e quelli indicati nella Relazione saranno presi in considerazione ai fini della verifica esclusivamente i valori contenuti nei prospetti contabili del PEF

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara;

L'offerta economica e il PEF devono essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX CRITERIO	N. SUB CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE E METODO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER CIASCUN SUB CRITERIO	PUNTI MAX SUB CRITERIO	TIPOLOGIA CRITERIO DISCREZIONALE (D) QUANTITATIVO (Q) TABELLARE (T)
A	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO	60	A.1	<p>Organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e dei centri logistici operativi individuati deputati agli interventi di ripristino post incidente e modalità operative del servizio di ripristino.</p> <p><i>CRITERI DI VALUTAZIONE:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Idoneità e adeguatezza del modello organizzativo e della struttura che l'operatore economico intende adottare per la gestione dell'appalto;</i> - <i>Idoneità ed adeguatezza del modello organizzativo dei centri logistici operativi;</i> - <i>Modalità di gestione delle varie segnalazioni di intervento, tracciabilità e tempi di risposta operativa;</i> - <i>Attività di coordinamento dei centri logistici operativi individuati sul territorio;</i> - <i>Flessibilità e capacità di adattamento della struttura nel fronteggiare eventuali emergenze;</i> - <i>Modalità di gestione delle squadre operative dei centri logistici operativi;</i> - <i>Composizione delle squadre operative dei centri logistici operativi messe a disposizione;</i> - <i>Attività di coordinamento all'interno dei centri logistici operativi;</i> - <i>Funzionalità dei centri logistici operativi in base alla loro dislocazione e accessibilità alla rete stradale di competenza della Città metropolitana.</i> <p>Per il sub criterio A1 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 6 (sei) facciate, preferibilmente con carattere arial 11 con interlinea singola.</p>	22	D

			<p>Misure e procedure operative utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino post-incidente durante gli “interventi standard” e “interventi di perdita di carico” di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Efficacia delle misure di sicurezza e modalità operative adottate dalle squadre operative per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino “standard”;</i> - <i>Efficacia delle misure di sicurezza e modalità operative adottate dalle squadre operative per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino “perdita di carico”;</i> <p>Per il sub criterio A2 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 4 (quattro) facciate, preferibilmente con carattere arial 11 con interlinea singola.</p>	16	D
			<p>Modalità di interrelazione con le strutture della Città metropolitana di Venezia per lo scambio di dati e informazioni.</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tempestività e adeguatezza nell’acquisire i dati relativi agli interventi;</i> - <i>Modalità di trasmissione, condivisione dei dati e informazione degli interventi in corso con la Città metropolitana, al fine di consentire alla stessa di avere informazioni tempestive e complete dell’attività svolta;</i> - <i>Proposte migliorative rispetto a quanto stabilito all’art. 14 “Ulteriori oneri a carico del concessionario” del CSA relativamente alla banca dati unica e agli ulteriori adempimenti previsti;</i> <p>Per il sub criterio A3 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 4 (quattro) facciate, preferibilmente con carattere arial 11 con interlinea singola.</p>	16	D

			<p>Certificazione ISO 39001 o successiva rilasciata da ente accreditato.</p> <p><i>Il Concorrente deve possedere la Certificazione di conformità al Sistema di gestione della sicurezza stradale;</i></p> <p><i>Il punteggio viene assegnato come segue:</i></p> <table border="1" data-bbox="518 443 1038 580"> <tr> <td>Possesso Certificazione ISO 39001</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Punteggio</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione.</p> <p>Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara.</p>	Possesso Certificazione ISO 39001	SI	NO	Punteggio	2	0	2	T
Possesso Certificazione ISO 39001	SI	NO									
Punteggio	2	0									
			<p>Certificazione ISO 45001 o successiva rilasciata da ente accreditato.</p> <p><i>Il Concorrente deve possedere la Certificazione di conformità al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.</i></p> <p><i>Il punteggio viene assegnato come segue:</i></p> <table border="1" data-bbox="529 1160 1027 1296"> <tr> <td>Possesso Certificazione ISO 45001</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Punteggio</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione.</p> <p>Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara.</p>	Possesso Certificazione ISO 45001	SI	NO	Punteggio	2	0	2	T
Possesso Certificazione ISO 45001	SI	NO									
Punteggio	2	0									

			<p>Certificazione ISO 37001 o successiva rilasciata da ente accreditato.</p> <p><i>Si richiede il possesso della Certificazione di conformità al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'azienda.</i></p> <p><i>Il punteggio viene assegnato come segue:</i></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Possesso Certificazione ISO 37001</i></td> <td><i>SI</i></td> <td><i>NO</i></td> </tr> <tr> <td><i>Punteggio</i></td> <td><i>2</i></td> <td><i>0</i></td> </tr> </table> <p>In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione.</p> <p>Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara.</p>	<i>Possesso Certificazione ISO 37001</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Punteggio</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	2	T
<i>Possesso Certificazione ISO 37001</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>									
<i>Punteggio</i>	<i>2</i>	<i>0</i>									

B	CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA' E AL RISPETTO DELLA QUALITA' ECOLOGICA	30	B.1	<p>Dotazione strumentale dei vari centri logistici operative individuati sul territorio e metodologia d'intervento delle varie squadre operative deputate agli interventi di ripristino post-incidente:</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei mezzi messi a disposizione, (Tipologia, idoneità al servizio in oggetto, vetustà ecc.); - Valutazione dell'attrezzatura in dotazione per ogni mezzo; - Capacità operativa dei mezzi in base all'attrezzatura in dotazione; - Capacità e flessibilità di adattamento dei mezzi e attrezzature a fronteggiare eventuali situazioni di emergenze ambientali e/o viabilità. <p>Per il sub criterio B1 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 4 (quattro) facciate, preferibilmente con carattere Arial 11 con interlinea singola.</p> <p>Il concorrente dovrà allegare un elenco dettagliato dei mezzi e attrezzature che l'operatore economico metterà a disposizione per l'esecuzione della concessione.</p>	14	D
			B.2	<p>Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e attrezzature adoperati.</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche dei prodotti utilizzati per le attività di ripristino Post- incidente, con particolare attenzione all'aspetto ambientale, risultante dalle schede tecniche dei prodotti allegate. <p>Per il sub criterio B.2 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 3 (tre) facciate, preferibilmente con carattere Arial 11 con interlinea singola.</p> <p>Il concorrente dovrà inoltre allegare un elenco dettagliato dei prodotti utilizzati per le attività di ripristino Post- incidente che l'operatore economico metterà a disposizione per l'esecuzione della concessione.</p>	6	D

			<p>Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <p>B.3 - <i>Valutazione dell'efficacia delle procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, a garanzia della tracciabilità delle operazioni.</i></p> <p>Per il sub criterio B.3 il concorrente deve fornire una relazione descrittiva in formato A4 composta di complessive 2 (due) facciate, preferibilmente con carattere Arial 11 con interlinea singola.</p>	8	D						
			<p>Certificazione ISO 14001 o successiva rilasciata da ente accreditato.</p> <p><i>Il Concorrente deve dimostrare di possedere la Certificazione di conformità al sistema di gestione ambientale. Il punteggio viene assegnato come segue:</i></p> <table border="1" data-bbox="513 898 1011 1039"> <tr> <td><i>Possesso Certificazione ISO 14001</i></td> <td><i>SI</i></td> <td><i>NO</i></td> </tr> <tr> <td><i>Punteggio</i></td> <td><i>2</i></td> <td><i>0</i></td> </tr> </table> <p>In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione.</p> <p>Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara.</p>	<i>Possesso Certificazione ISO 14001</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Punteggio</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	2	T
<i>Possesso Certificazione ISO 14001</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>									
<i>Punteggio</i>	<i>2</i>	<i>0</i>									

	<p>PROPOSTE C MIGLIORATIVE DELLA CONCESSIONE</p>	<p>5</p>	<p>C.1</p> <p>Numero di interventi di recupero carcasse animali di cui alle prestazioni definiti all'art. 1 punto 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto offerti dal concorrente e a totale carico dello stesso.</p> <p>Il punteggio viene attribuito secondo la seguente formula lineare:</p> $P_i = Q_{max} * \left(\frac{N_i}{N_{max}} \right)$ <p>Dove: <i>P_i</i>: Punteggio conseguito dal concorrente i-esimo. <i>Q_{max}</i>: Punteggio massimo conseguibile per il sub criterio in oggetto. <i>N_i</i>: Numero di interventi di recupero carcasse animali offerte dal concorrente i-esimo. <i>N_{max}</i>: Numero maggiore di interventi di recupero carcasse animali offerte dal concorrente migliore.</p> <p>Per il sub criterio C.1 il concorrente deve fornire una dichiarazione del numero di interventi di recupero carcasse animali offerto.</p>	<p>5</p>	<p>Q</p>
--	--	----------	--	----------	----------

SOGLIA DI SBARRAMENTO.

Non prevista

RIPARAMETRAZIONE DI I° LIVELLO

Non prevista

RIPARAMETRAZIONE DI II° LIVELLO

NON PREVISTA

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai **sub criteri di natura discrezionale** (sub criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3) il punteggio viene assegnato secondo la formula:

$$C_i = mc,$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente

(*C_i*=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo).

Il coefficiente medio ottenuto da ciascuna offerta sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ogni elemento di valutazione.

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno dei criteri qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

IRRILEVANTE	nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative;	0,0
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	La relazione presenta poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; gravi carenze di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; assenza di concretezza delle soluzioni.	0,2
INSUFFICIENTE	La relazione presenta un contenuto insufficiente rispetto all'oggetto della gara, sotto il profilo della chiarezza dell'esposizione, della fattibilità e della concretezza delle proposte e delle soluzioni prospettate, della rispondenza delle stesse alle esigenze della stazione appaltante, del grado di personalizzazione del servizio. La valutazione dell'insufficienza deve riguardare il complesso della relazione.	0,4
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti;	0,6
BUONO	La relazione presenta un buon contenuto rispetto dell'oggetto della gara; è valutata buona la chiarezza dell'esposizione del progetto, le proposte e le soluzioni prospettate devono evidenziare fattibilità e concretezza indiscusse; le esigenze della stazione appaltante devono essere interpretate in maniera calzante. La valutazione di perfetta rispondenza deve considerare la sussistenza di profili di qualità rispetto agli standard richiesti, e riguardare la relazione nel suo complesso	0,8
OTTIMO	Si tratta di valutare la presenza, nelle relazioni, di elementi assolutamente innovativi sotto il profilo della proposta del servizio, della gestione logistica, della dotazione strumentale, del flusso di informazioni, dell'organizzazione del lavoro, delle competenze degli operatori impiegati, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Tali profili innovativi dovranno rispondere a criteri di concretezza, fattibilità, chiarezza, rispondenza alle esigenze della stazione appaltante	1

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i giudizi sopra indicati.

Ai **sub criteri di natura tabellare** (A.4, A.5 e B.4.) il punteggio viene attribuito automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto nell'offerta e in base al peso indicato per ognuno nella tabella del paragrafo 18.1.

Al **sub criterio di natura quantitativa** (C.1) il punteggio viene attribuito sulla base della formula indicata nella tabella del paragrafo 18.1.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti all'offerta economica che presenterà il **maggior ribasso sull'elenco prezzi unitari** al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.

All'elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

V_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha = 0,3$

N.B.: i calcoli saranno eseguiti tramite la Piattaforma telematica e saranno verificati anche mediante ulteriore foglio di calcolo, a cura della Stazione Appaltante; detto foglio di calcolo della Stazione Appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità dal risultato generato dalla stessa piattaforma.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla piattaforma telematica di gara.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Alla commissione compete la verifica, l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione di gara, avrà luogo il **giorno 01.03.2024 alle ore 11:00.**

Trattandosi di seduta virtuale, **gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della Città metropolitana di Venezia.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del predetto Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica PRO-Q di svolgimento della presente procedura di gara e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione "*Sedute pubbliche*" disponibile nel pannello gara fornitore.

Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

E' possibile per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e partecipanti alla gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa, accedendo alla pagina "*Sedute pubbliche*" disponibile nel pannello gara fornitore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono quelle indicate al paragrafo 20, eventuali variazioni saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Si precisa che la l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà come segue:

- 1) Nella prima seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti ed acquisiti dalla piattaforma, e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.
- 2) In seguito, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

- 3) In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- 4) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione renderà visibili ai concorrenti:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
- 5) A seguire, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
- 6) La Commissione di gara provvederà, quindi, a comunicare la graduatoria tempestivamente al Seggio di Gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 le offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata presentazione del Piano economico-finanziario.

22. VERIFICA DI ADEGUATEZZA E SOSTENIBILITA' DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

Alla commissione compete la verifica, l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano economico – finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica.

La Commissione richiede al concorrente la presentazione della spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti,

assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta e/o procedere, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione esclude le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione a comprova dell'allestimento delle sedi territoriali dichiarate in sede di offerta sin dalla data di presentazione della stessa. Si rinvia all'art. 15 del CSA.

Il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con la Città Metropolitana di Venezia, mediante atto pubblico amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibili nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia al link <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Torricella
(documento firmato digitalmente)